

Avv. Fabio Santeusanio
 Via Giovanni XXIII n. 41 – Ortona (CH)
 Mob. 3930209965 - FAX 085/9111961
 PEC: fabiosanteusanio@pec.it

Proc. N. 29/2023 R.G. P.U.

Giudice: dott.ssa D'Alfonso Chiara;

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Sezione Fallimentare

2° MEMORIA AUTORIZZATA

Per la **PROF.SSA LIVIA LIBERATOSCIOLI** (C.F. LBRLVI56A61E243K), nata a Guardiagrele (CH) il 21/01/1956 e residente in Lanciano (CH) alla Via E. Tinari 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Santeusanio presso il cui studio in Ortona (CH) alla Via Giovanni XXIII n. 41 elegge domicilio pec: fabiosanteusanio@pec.it, in virtù di delega in calce al presente atto;

ricorrente-consumatore;

PREMESSO CHE:

1) Con prima memoria autorizzata del 15.09.2023, la ricorrente formulava osservazioni e chiarimenti rispetto alle criticità evidenziate dal G.D. nell'ordinanza del 30 luglio 2023, rassegnando le seguenti conclusioni:

"[...] Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata:

In via principale,

insiste per la concessione del provvedimento di omologa del piano proposto, ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con ogni pronuncia in rito conseguente.

In via subordinata, insiste per la concessione del provvedimento di omologa del piano proposto, escludendo il beneficio di esdebitazione per la somma di €93,13 dovuta per sanzioni amministrative connesse a tributi locali, nonché autorizzando la ricorrente alla prosecuzione del rapporto di mutuo ipotecario n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc. stipulato il 08.07.2008 con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (oggi ceduto alla Società Esino Securitisation S.r.l.) di originari € 123.000,00 ancora attualmente in bonis[...]";

2) Con decreto del 16.09.2023, il G.D., vista la memoria autorizzata, rilevava la permanenza di alcune criticità, assegnando ulteriore termine di cinque giorni per il deposito delle presenti memorie autorizzate.

^^ ^^

Tanto premesso, è interesse dell'odierna istante aderire integralmente alle criticità evidenziate nel decreto emesso dal G.D. in data 16.09.2023, onde evitare la declaratoria d'inammissibilità del piano proposto, nei termini che seguono:

(I)

SUL CREDITO IPOTECARIO VANTATO DALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.

Come già evidenziato nella domanda subordinata formulata nella precedente memoria autorizzata del 15.09.2023, si ribadisce che la ricorrente è in regola con il pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (oggi Esino



Securitisation S.r.l.) e che, per l'effetto, non è mai decaduta dal beneficio del termine di cui all'originario piano di ammortamento.

Alla luce di quanto sopra, l'odierna deducente intende modificare – **come in effetti modifica** - l'originario piano del consumatore proposto, conformandolo ai dettami dell'art. 67, comma 5, C.C.I.

In particolare, la ricorrente intende, con la presente, modificare *in melius* l'originario piano, alle seguenti condizioni migliorative:

- a) **esclusione del debito garantito da ipoteca sull'abitazione principale dalla presente procedura concorsuale**, previa autorizzazione del giudice fallimentare a proseguire al rimborso delle rate del contratto di mutuo ipotecario, secondo le scadenze previste nel piano d'ammortamento originario riportato in contratto;
- b) per l'effetto del richiamato punto a), il debito garantito da ipoteca vantato dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. (oggi Esino Securitisation S.r.l.) **non subirà alcuna falcidia** e sarà **integralmente restituita sia la quota capitale che quella interessi del mutuo ipotecario del n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc.**, nei termini indicati nel relativo piano d'ammortamento;
- c) restano invariate le percentuali di soddisfo riconosciute nel piano del consumatore in favore degli ulteriori creditori (30% per i privilegiati e 20% per i chirografari) nei termini indicati nella Tabella di cui a pag. 24 della relazione originaria del Gestore della Crisi incaricato, i quali tuttavia **beneficeranno di un'anticipazione dei tempi di rimborso**, conseguente all'esclusione del debito ipotecario dalla presente procedura concorsuale;
- d) Infatti, i creditori privilegiati diversi dal creditore ipotecario inizieranno ad essere soddisfatti sin dal mese di dicembre 2026, all'esito dell'estinzione dei prioritari **crediti in prededuzione connessi alle spese della presente procedura**, con l'effetto che, a partire dal dicembre del 2026, estinte le spese di prededuzione, si avvierà il pagamento dei creditori muniti di privilegio (i.e.: INPS, VIVIBANCA S.p.A., AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI LANCIANO – SOGET) e, all'esito, di quelli residui chirografari;
- e) Per l'effetto di quanto sopra, tutti i creditori (privilegiati e chirografari) verranno soddisfatti in tempi più rapidi rispetto alle tempistiche previste nell'originario piano del consumatore proposto.

Fermo quanto sopra, appare pienamente legittima la presente modifica del piano del consumatore, in quanto tutti i creditori (ipotecario, privilegiati e chirografi) beneficeranno di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste nel piano del consumatore originario, in quanto:

- **il credito ipotecario sarà soddisfatto integralmente**, sia per la quota capitale, che per quella relativa agli interessi, come effetto conseguente dall'esclusione del medesimo dalla presente procedura e alla correlata richiesta di autorizzazione al versamento dei ratei a scadenza nei termini indicati nell'originario piano d'ammortamento;
- **i crediti ulteriori (privilegiati e chirografari) saranno soddisfatti in tempi più rapidi rispetto all'originario piano del consumatore**, il quale prevedeva che le somme messe a disposizione dalla ricorrente in favore della procedura sarebbero state prioritariamente destinate, all'esito dell'estinzione dei debiti in prededuzione, per l'estinzione del credito ipotecario.

^^^

(II)

Si rileva altresì che la **presente proposta modificata risulta indubbiamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Infatti, come emerge dalla relazione del gestore della Crisi, il valore di mercato del patrimonio immobiliare del ricorrente può stimarsi, secondo i parametri OMI, in “€ 98.700,00” e che l'effettivo valore di realizzo degli stessi non può ritenersi superiore al 50% del citato valore e che va, per l'effetto, stimato in “49.350,00”.



Il richiamato patrimonio immobiliare è integralmente gravato da ipoteca di primo grado vantato dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., di conseguenza nell'ipotesi liquidatoria alcuna percentuale di soddisfo spetterebbe agli ulteriori creditori (privilegiati e chirografari) diversi da quello ipotecario.

D'altro canto, l'esclusione del debito ipotecario dalla presente proposta comporterà che il medesimo verrà soddisfatto integralmente e che, per l'effetto, verrà soddisfatto il credito ipotecario in misura indubbiamente superiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del bene ipotecato.

Appare dunque evidente che la presente proposta di piano del consumatore sia indubbiamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori della ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, richiamato per il resto quanto già chiarito nelle precedenti memorie autorizzate, si chiede al G.D. di omologare il piano proposto nei termini come sopra-modificati, escludendo il credito ipotecario dal piano del consumatore originariamente proposto e autorizzando la ricorrente al versamento delle rate del mutuo secondo le scadenze previste nell'originario piano d'ammortamento.

^^^^^^^^^^^^^^

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, in accoglimento della domanda subordinata già formulata nelle precedenti memorie autorizzate,

insiste per la concessione del provvedimento di omologa del piano proposto nei termini come modificati nella presente 2° memoria autorizzata, escludendo il credito ipotecario dalla presente procedura concorsuale ed autorizzando la ricorrente al versamento delle rate del mutuo ipotecario n. 6925 di REP. e n. 3170 di Racc. stipulato il 08.07.2008 con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (oggi ceduto alla Società Esino Securitisation S.r.l.) di originari € 123.000,00, ancora attualmente *in bonis*, secondo le scadenza previste nell'originario piano d'ammortamento, nonché escludendo il beneficio dell'esdebitazione per la somma di €93,13 dovuta per sanzioni amministrative connesse a tributi locali.

Con riserva di depositare la relazione particolareggiata da parte del gestore della crisi incaricato conforme alle modifiche indicate nella presente memoria autorizzata.

^^^

Con salvezza di ogni diritto.

Ortona/Lanciano, 20.10.2023

Avv. Fabio Santeusanio

